

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA N. 10317 DEL 2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Salvatore SENESE - Presidente

Luciano VIGOLO - Consigliere

Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere

Federico ROSELLI - Consigliere

Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mi. Na., domiciliato in Ro. presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato, e difeso dall'avvocato Ma. Pr., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Via IV No. 144, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. La Pe., Ri. Ra., giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 805/02 del Tribunale di TRANI, depositata il 14/06/02 R.G.N. 3532/98;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/01/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 2 ottobre 1995 il sig. Mi. Na. ha chiesto al pretore di Trani di condannare l'Inail a corrispondergli le prestazioni per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 15 settembre 1994 alle ore 17 quando, all'interno del laboratorio di confezioni gestito dalla moglie e nel quale egli lavorava come coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'Inail, cadeva urtando contro la vetrata che divideva il laboratorio da locale adibito a studio, riportando una vasta ferita da taglio, per la quale era stato ricoverato in ospedale fino al 22 settembre 1994.

Il Pretore, con sentenza 27 ottobre 1998, accertati i fatti sopra descritti, ha rigettato la domanda, ritenendo che il ricorrente non avesse provato il nesso eziologico tra l'infortunio e l'attività lavorativa.

L'appello di Mi. Na. è stato respinto dal Tribunale di Trani, con sent. 23 maggio/14 giugno 2002 n. 805, la quale ha rilevato che nessuno dei testi escussi sia in primo grado che in appello, compresa la Do., moglie dell'appellante, è stato in grado di riferire le concrete modalità con cui si svolse l'incidente, le mansioni cui era addetto Mi. Na., ed il nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalle modalità di esplicazione dal lavoro.

Avverso la sentenza del Tribunale di Trani ha proposto ricorso per Cassazione Mi. Na., deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.).

Sottolinea che egli è assicurato presso l'Inail a norma dell'art. 4, n. 6, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che presta attività lavorativa presso il laboratorio gestito dalla moglie, che i fatti non sono controversi, e che gli stessi si devono considerare in occasione di lavoro secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema. L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.

Il ricorso è stato rimesso a questo Collegio perché sia deciso con sentenza in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c, come modificato dall'art. 1 Legge 24 marzo 2001, n. 89, in quanto palesemente infondato, ed in tal senso sono le conclusioni scritte del Procuratore Generale, ritenendo che il ricorrente contesti valutazioni di fatto del giudice del merito.

Il Collegio osserva che la contestazione è in diritto, sulla nozione di occasione di lavoro, in relazione agli atti di locomozione interna al luogo di lavoro.

Come statuito dalla sentenza impugnata, l'infortunio avvenne nel laboratorio della Do., moglie del ricorrente, come hanno dichiarato i testi escussi che, dalla vicina officina, accorsero alle grida di Mi. Na. e videro la vetrata posta all'interno del laboratorio in frantumi".

Questa ricostruzione dei fatti non solo non è contestata da Mi. Na., ma è posta a fondamento della propria pretesa.

La giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito, in numerose sentenze alla cui motivazione si deve rinviare per economia della funzione, la lunga evoluzione del sistema complessivo di tutela infortunistica, ed in particolare della nozione di occasione di lavoro, consolidandosi sulla conclusione che, pur nella identità di espressione lessicale, risalente alla Legge 17 marzo 1898, n. 80, "Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447); applicando poi tale principio alle seguenti fattispecie, che potrebbero presentare analogie con la presente: Cass. 17 dicembre 1998 n. 12652, che ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio occorso ad una lavoratrice la quale, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento; Cass. 4 agosto 2000 n. 10298, in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava a chiudere la porta del magazzino della ditta datore di lavoro; Cass. 13447/2000 cit., relativa ad una fattispecie di un'impiegata della P.A. addetta al video-terminale che, spostandosi da un ufficio all'altro della sede di lavoro recando con sé un faldone da utilizzare per la sua attività, era scivolata e caduta in terra riportando una frattura ossea; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363, in fattispecie relativa ad un'impiegata che, spostandosi dal monitor del computer ad un armadio per prelevare un fascicolo, senza alzarsi dalla sedia a rotelle utilizzata nella postazione ed utilizzando la possibilità di movimento offerta dalla stessa, era caduta in terra ferendosi; Cass. 13 luglio 2001 n. 9556, in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell'edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia; Cass. 11 febbraio 2002 n. 1944, che ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso alla dipendente di un'azienda alberghiera, caduta per le scale del seminterrato dell'albergo dove prestava la sua attività lavorativa, mentre si recava a timbrare il cartellino delle presenze; Cass. 13 maggio 2002 n. 6894, sempre in fattispecie di cadute per le scale; Cass. 22 aprile 2002 n. 5841; e, particolarmente pertinente alla odierna fattispecie: Cass. 21 aprile 2004 n. 7633, che ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un vice direttore di albergo il quale aveva urtato violentemente il capo contro la porta semiaperta all'interno della stanza della direttrice dalla quale era stato chiamato mentre si trovava all'interno del proprio ufficio.

Il secondo principio di diritto da tenere presente nella soluzione della presente controversia è quello invocato dalla sentenza impugnata, ma non applicato correttamente al caso di specie.

Costituisce insegnamento tralasciato della giurisprudenza di legittimità che per istituire l'occasione di lavoro non è sufficiente il mero nesso topografico e cronologico con il lavoro, ma occorre un nesso eziologico con il rischio assicurato. Tale formula, elaborata molti decenni orsono (Cass. 8 aprile 1965 n. 608) in relazione alla nozione originaria e selettiva di rischio specifico proprio, con il quale era onere dell'infortunato provare il nesso eziologico dell'incidente avvenuto sul luogo di lavoro, va ora reinterpretata in relazione alla attuale nozione di attività protetta.

La giurisprudenza di questa Corte ha successivamente chiarito che la separata previsione legislativa nella seconda parte del 1° comma dell'art. 1 t.u. 1124 degli opifici, laboratori ed ambienti organizzati, nei quali operano le fonti di rischio nominate nella prima parte, fonte già di per sé di obbligo assicurativo, implica un ambito ed un nesso di collegamento con il lavoro più ampio del precedente rapporto con la fonte di rischio di cui alla prima parte, ed ha qualificato tale situazione come rischio ambientale; pervenendo alla conclusione che la seconda parte del 1° comma dell'art. 1 t.u. 1124 tutela il lavoro in sé e per sé considerato, e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dallo spazio delimitato e dal complesso dei lavoratori in esso operanti, oltre che dalle macchine (Cass. sez. un. 14 aprile 1994 n. 3476).

Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente, od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore, il quale ad es. abbia la disponibilità dell'ambiente di lavoro o per la sua qualifica o per la natura autonoma del rapporto (Cass. 29 ottobre 1998 n. 10815, che ha escluso l'occasione di lavoro nel caso di omicidio all'interno dello stabilimento per ragioni personali; Cass. 9 agosto 2003 n. 12035 che ha escluso l'occasione di lavoro nel caso di una lavoratrice caduta nell'accedere alla banca sita all'interno del perimetro aziendale, fuori dell'orario di lavoro, per compiere una operazione bancaria personale).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bari la quale deciderà la causa attenendosi ai due principi di diritto sopra enunciati, accertando se Mi. Na. era presente nel laboratorio dove si è infortunato per cause lavorative.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.